



**COMUNE DI ORISTANO**

*Comuni de Aristanis*

**REGOLAMENTO**

*PER IL RICONOSCIMENTO*

*DELLE UNIONI CIVILI*

*(APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 93 DEL 06/08/2013)*

# INDICE

Art. 1 .....	pag. 2
Art. 2 .....	pag. 3
Art. 3 .....	pag. 3
Art. 4 .....	pag. 4
Art. 5 .....	pag. 4

## **Art. 1**

- 1) Il Comune di Oristano, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto. Si impegna a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
  - a) casa;
  - b) sanità e servizi sociali;
  - c) politiche per i giovani, genitori e anziani;
  - d) diritti e partecipazione;
  - e) formazione, scuola e servizi educativi;
  - f) sport e tempo libero;
  - g) trasporti.
- 2) Ai fini del presente regolamento, si considera "Unione di fatto o convivenza" ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, residenti nel Comune, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
- 3) L'eventuale regime giuridico delle "Unioni di fatto e convivenze" si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Oristano.
- 4) Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
- 5) Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

## **Art. 2**

- 1) E' istituito presso il Comune di Oristano il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
- 2) L'iscrizione nel Registro avviene esclusivamente su istanza presentata all'ufficio comunale competente congiuntamente dagli interessati, purché maggiorenni e coabitanti da almeno un anno; tale ultimo requisito dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia.
- 3) L'iscrizione nel registro è gratuita, salvo gli oneri previsti dalla legge.
- 4) Non può essere richiesta l'iscrizione da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto e di convivenza, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.
- 5) La domanda, da presentarsi mediante la modulistica predisposta dall'amministrazione, deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.
- 6) L'ufficio competente deve verificare al momento dell'iscrizione l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione. Può altresì verificare in ogni momento l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

## **Art. 3**

- 1) La cancellazione dal Registro si verifica qualora:
  - a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
  - b) venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
  - c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Oristano;

**d)** si verifichi la morte di una delle parti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), in assenza di richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, all'altro componente dell'unione di fatto la comunicazione relative alla cancellazione.

I componenti l'unione di fatto devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

- 2) L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione.
- 3) La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

#### **Art. 4**

- 1) Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 1, e, pertanto, non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione.

#### **Art. 5**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'ente della deliberazione di approvazione.
- 2) Con successivo provvedimento della Giunta, da assumere entro sessanta giorni dall'esecutorietà del presente regolamento, si provvederà ad organizzare la tenuta del registro e ad individuare l'ufficio competente.

- ❖ **REGOLAMENTO REDATTO A CURA DEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE**
- ❖ **EDITING, IMPAGINAZIONE, COORDINAMENTO GRAFICO ED IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DEI TESTI, A CURA DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE (SD)**